

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

**per la concessione di sussidi comunali
alle spese per l'alloggio**

del 22.06.1998

INDICE

Art.	1	Scopo
Art.	2	Beneficiari
Art.	3	Definizioni
Art.	4	Condizioni di assegnazione
Art.	5	Ammontare del contributo
Art.	6	Adeguamento al rincaro
Art.	7	Procedura
Art.	8	Versamento del sussidio
Art.	9	Obblighi del beneficiario
Art.	10	Natura giuridica del diritto al sussidio
Art.	11	Abusi
Art.	12	Reclamo
Art.	13	Norme esecutive
Art.	14	Informazioni
Art.	15	Norme finali e transitorie

**Art.1
Scopo**

Il Comune di Morcote concede sussidi per l'alloggio allo scopo di alleviare l'onere di locazione a carico di persone o nuclei famigliari che assolvono alle condizioni dettate dal presente regolamento.

**Art. 2
Beneficiari**

- a) Sono beneficiarie dei sussidi comunali le persone singole ed i gruppi di persone che formano un'economia domestica ed occupano stabilmente un alloggio locazione quale residenza primaria.
- b) Hanno diritto al sussidio:
- le persone e gruppi di persone domiciliati da almeno cinque anni nel Comune al momento della richiesta;
 - le persone in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B), residenti da almeno cinque anni nel Comune al momento della richiesta.
- c) Non hanno diritto al sussidio:
- le persone a carico dell'assistenza pubblica o di altri enti benefici;
 - gli stagionali (permesso A);
 - gli statali esteri residenti in Svizzera per convezioni internazionali;
 - gli inquilini che occupano un alloggio al beneficio dei sussidi cantonali e federali;
 - le persone con attività indipendente

**Art. 3
Definizioni****a) alloggio:**

Uno o più locali autonomi ed indipendenti adibiti a scopo abitativo con possibilità autonoma di cucinare sono considerati residenza primaria se occupati in permanenza.

b) economia domestica:

E' inteso il fuoco formato da parenti conviventi in una economia domestica unica: genitori, figli, fratelli, nonni, suoceri, generi, nuore, nipoti, abiatci.

E' pure considerato nucleo familiare quello composto da conviventi, ritenuto che per ambedue siano ossequiati i disposti dell'art. 2. Per figlio si intende il minorenni o il maggiorenne agli studi sino a 25 anni.

c) reddito disponibile:

Il reddito disponibile è definito nel modo seguente: dalla quota mensile media comprensiva della parte di tredicesima mensilità del richiedente e delle altre persone appartenenti all'economia domestica con l'aggiunta di eventuali redditi di capitale, pensioni, altre fonti, ecc.

Sono dedotti

- i contributi AVS/AI/IPG
- i contributi AD
- i contributi LPP/CP
- i primi della cassa malati (ass. di base, o quota a carico del richiedente e dedotti i sussidi cantonali)
- i contributi assicurazione infortunio, malattia
- i contributi alimentari versati in base al diritto di famiglia
- le spese professionali (trasporto, pasti , ecc.) secondo i parametri riconosciuti ai fini fiscali cantonali
- l'imposta mensile comunale, cantonale e federale, in base alla notifica di tassazione
- l'imposta alla fonte per i dimoranti
- fr. 300.- per ogni figlio a carico.

d) spesa per l'alloggio:

La spesa per l'alloggio comprende la pigione e le spese accessorie a carico dell' inquilino ad esclusione dell' auto rimessa e dei posteggi coperti e scoperti.

e) reddito residuale:

Il reddito residuale corrisponde alla differenza tra il reddito disponibile e la spesa per l'alloggio.

f) reddito soglia:

Il reddito soglia è stabilito dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo importo base mensile (art. 93 LEF) al netto della spesa per l'alloggio e di altri supplementi.

Per gli aggiornamenti si veda l'art. 6

IMPORTO BASE MENSILE

1.1	Per persona singola		
	- che vive presso parenti	Fr.	1'100.--
	- che vive sola	Fr.	1'250.--
1.2	per coniugi o due parenti che formano un' unione domestica	Fr.	1'550.--
	Supplemento per figli		
	- per ogni figlio		
	fino a sei anni	Fr.	250.--
	da sei a dodici anni	Fr.	350.--
	da dodici a sedici anni	Fr.	500.--
	da sedici a venti anni	Fr.	500.--

g) spesa ammissibile per l'alloggio

La spesa ammissibile massima per l'alloggio, in funzione della dimensione dell' economia domestica, è la seguente:

Numero persone nell'economia domestica	Spesa mensile ammissibile per l'alloggio	
1	Fr.	887.—
2	Fr.	1'146.—
3	Fr.	1'399.—
4	Fr.	1'658.—
5	Fr.	1'911.—
più di 5		253.— Per ogni persona supplementare

Questi limiti sono riferiti all' indice generale del costo della vita al 22.12.2005

Per gli adeguamenti si veda l'art. 6

h) limite di sostanza:

Il limite della sostanza netta (sostanza lorda del richiedente e delle altre persone appartenenti all'economia domestica a cui sono dedotti i debiti) è quello stabilito dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974.

(fr. 144.000.--+ fr. 16'900.—per ogni figlio minorenni).

I) sostanza e reddito computabili:

Nella determinazione della sostanza e del reddito netti devono essere conteggiati anche la sostanza e il reddito ai quali il richiedente ha intenzionalmente o per negligenza rinunciato o che ha alienato a titolo gratuito totale o parziale negli ultimi 10 anni.

**Art.4
Condizioni di
assegnazione**

Il sussidio vincolato alle seguenti condizioni cumulative:

1. il reddito residuale inferiore o uguale al reddito soglia maggiorato del 30%;
2. spesa per l'alloggio inferiore o uguale alla spesa ammissibile per l'alloggio maggiorata del 20%;
3. spesa per l'alloggio superiore al 20% del reddito disponibile;
4. sostanza netta inferiore limite al di sostanza.

Se queste condizioni non sono rispettate, il sussidio comunale non è concesso.

**Art. 5
Ammontare del
contributo****a) contributo base:**

Il contributo anno viene calcolato, a seconda dei componenti dell'economia domestica, adeguando il contributo base alla differenza in percentuale tra il reddito soglia e il reddito residuale.

Numero persone nell'economia domestica	Contributo base		
1	Fr.	116.— mensili	Corrispondenti a fr. 1'392.-- annui
2	Fr.	139.— mensili	Corrispondenti a fr. 1'668.-- annui
3	Fr.	186.— mensili	Corrispondenti a fr. 2'232.-- annui
4	Fr.	209.— mensili	Corrispondenti a fr. 2'508.-- annui
5	Fr.	232.— mensili	Corrispondenti a fr. 2'784.--annui
più di 5		21.— mensili	Per ogni persona supplementare

**Art. 6
Adeguamento
al rincaro**

I parametri stabiliti nel presente regolamento sono aggiornati annualmente al 1. gennaio nel modo seguente;

- il reddito soglia (art. 3 lett. f.) viene aggiornato secondo quanto pubblicato dall' Ufficio esecuzione e fallimenti;
- il limite di sostanza (art. 3 lett. h) viene aggiornato secondo quanto stabilito nell'apposita federale;
- la spesa ammissibile per l'alloggio (art. 3 lett. g) viene di regola aggiornata in base all'indice del costo della vita.
- il contributo base (art. 5 lett. b) viene aggiornato secondo l'indice del costo della vita.

Gli aggiornamenti sono effettuati dal Municipio tenendo conto dell'indice generale del costo della vita di novembre. Il Municipio ha la facoltà di adattare la spesa ammissibile per l'alloggio sulla base di un indice diverso dal costo della vita (ad'esempio l'aumento medio degli affitti in Svizzera.) Gli adeguamenti hanno luogo se il rincaro maturato è stato almeno del 5% rispetto all'ultimo adeguamento.

**Art. 7
Procedura**

La domanda per l'ottenimento del contributo, comprensiva di tutti i dati richiesti nell'apposito formulario, deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

La stessa procedura vale per il rinnovo annuale della richiesta.

**Art.8
Versamento
del sussidio**

a) E' versato all'avente diritto in un unico importo entro il 31 dicembre dell'anno a cui il sussidio si riferisce.

b) Il diritto al sussidio è riconosciuto unicamente ai richiedenti che assolvono le condizioni del presente regolamento anche al momento dei versamenti del sussidio.

**Art.9
Obblighi del
beneficiario**

a) Ogni aumento della spesa per l'alloggio dovrà essere tempestivamente notificata alla Cancelleria comunale. Il beneficiario del sussidio comunale è tenuto ad attenersi alle indicazioni della segreteria, e se del caso, fare opposizioni presso l' Ufficio competente in materia di locazione, pena il decadimento del sussidio.

b) Il beneficiario è tenuto a notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento della situazione economica o familiare che comporti una modifica delle condizioni di assegnazioni del sussidio. Le modifiche menzionate potranno comportare un riconoscimento parziale del sussidio, con riserva di conguaglio.

Il Municipio deve informare il richiedente dei suoi obblighi.

**Art. 10
Natura giuridica del
diritto al sussidio**

a) Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione a costituzione in pegno è nulla.

b) Il sussidio viene trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali dovute dall' avente diritto al Comune quando questi è in mora con il loro pagamento.

**Art. 11
Abusi**

a) L'assegnazione dei sussidi secondo il presente regolamento deve essere negata se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo in errore mediante indicazioni false o dissimulazione dei dati.

I sussidi già corrisposti indebitamente devono essere rimborsati

Rimane riservata l'azione penale.

b) Il Municipio si riserva la possibilità di ridurre o rifiutare il contributo qualora esistano fondati dubbi sulla reale situazione finanziaria del richiedente.

**Art. 12
Reclamo**

a) Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall' intimazione.

b) Contro le decisioni di reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione.

**Art. 13
Norme esecutive**

Il Municipio è l'organo competente per esaminare e per decidere sulle domande di sussidio.

Art. 14
Informazione

Il Municipio avvertirà annualmente la popolazione della possibilità di ottenere sussidi.

Art. 15
**Norme finali e
transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale sull'alloggio del 1 gennaio 1988 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile. Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 giugno 1998.

I dati di questo regolamento sono aggiornati al 22.12.2005.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: Ettore Vanossi

Il Segretario: Franco Fedele

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 28 agosto 1998 Ris. No. 166-RE-5380